

Roma, 25 maggio 2026

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 29/2026

Oggetto: Autotrasporto – Tributi – Ulteriori misure emergenziali per il settore – DL carburanti quater – Decreto legge 22.5.2026, n.89

Accogliamo come concreto segnale di attenzione le misure accordate dal Governo, nel corso del confronto di venerdì 22 maggio u.s., a Palazzo Chigi, alla presenza della FEDIT e delle altre associazioni di categoria.

A margine dell'incontro, il Governo ha annunciato il proprio impegno a ricostituire la *Consulta generale per l'autotrasporto*, quale organismo stabile di partecipazione e confronto con il settore, sui temi regolatori, normativi, della sicurezza e dell'organizzazione del comparto.

Di seguito, le misure previste dal provvedimento.

Ulteriore proroga riduzione aliquote accisa (art.4) – Esauriti gli effetti dell'ultimo DM MIT-MASE dell'8 maggio, che aveva utilizzato gli spazi fiscali garantiti dall'extragetito IVA derivante dai primi aumenti dei prezzi dei carburanti registrati nel mese di marzo, è stata prorogata fino al 6 giugno (rispetto alla precedente scadenza del 22 maggio) la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa.

La proroga prevede tuttavia una riduzione dell'aliquota di accisa nella seguente misura:

- 10 centesimi al litro per il gasolio (da 672,90 euro a 572,90 euro per mille litri);
- 5 centesimi al litro per la benzina (da 672,90 euro a 622,90 euro per mille litri);
- 2,5 centesimi al chilogrammo per il GPL (da 267,77 euro a 242,77 euro per mille Kg);
- 4,45 centesimi al litro per l'HVO (da 617,40 euro a 572,90 per mille litri);
- 0,00331 euro al metro cubo (cioè l'intera aliquota di accisa) per il gas naturale.

Come avvenuto dopo l'adozione del *D.L. carburanti ter* (D.L. n.63/2026, attualmente in fase di conversione parlamentare), la successiva proroga avverrà con un nuovo decreto interministeriale MEF-MASE, da adottarsi sulla base delle ulteriori risorse derivanti dall'extragetito IVA sui carburanti, nell'ambito del meccanismo delle cosiddette "accise mobili".

Ulteriore stanziamento ed estensione temporale per il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio (art. 2 c. 1) – Sono stati stanziati ulteriori 200 milioni di euro per estendere anche al mese di giugno (in precedenza marzo, aprile e maggio come previsto dal DL n.33/2026 come convertito dalla L.n.79/2026 – cd *DL Carburanti*) il riconoscimento del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta commisurato alla maggiore spesa di gasolio sostenuta in ciascuna delle suddette mensilità rispetto al prezzo del gasolio del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si rammenta che tale contributo sarà concesso a favore delle imprese di autotrasporto merci aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono l'attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore e di massa pari e superiore a 7,5 tonn iscritte all'Albo Autotrasportatori (art. 24-ter, c.2, lett. a) del D.LGS. n.504/1995); come già previsto, non si applicherà il limite di fruizione di 250.000 euro previsto dall'art.1 c.53 della L.n.244/2007 (*Legge finanziaria 2008*), sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 2026, non concorrerà alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP, non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR e sarà cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ma a condizione che tale cumulo non ecceda i costi sostenuti.

Si resta pertanto in attesa del decreto interministeriale MIT-MEF-MASE che stabilirà i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

Riduzione termini silenzio-assenso per il riconoscimento del recupero accise (art. 2 c.7) – È stato ridotto a trenta giorni (in precedenza sessanta) il termine per la formazione del silenzio-assenso per il riconoscimento del rimborso delle accise trimestrale che può essere usufruito in compensazione tramite modello F24 da parte delle imprese di autotrasporto merci per i consumi relativi ai veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate e di classe ecologica Euro 5 e superiori; come è noto, tale termine decorre dalla presentazione della dichiarazione senza che l'ufficio doganale abbia sollevato eccezioni.

Tale nuova tempistica è stata prevista a partire dall'1 ottobre 2026, cioè a partire dalla presentazione delle dichiarazioni relative al terzo trimestre dell'anno al fine di ottenere il recupero delle accise pari alla differenza tra l'aliquota generalizzata di gasolio e HVO e quella agevolata prevista per il gasolio commerciale: la procedura sarà quindi quella relativa ai consumi di gasolio avvenuti da luglio a settembre prossimi e per i quali è possibile presentare le dichiarazioni nel mese di ottobre.

Differimenti versamenti fiscali (art. 6) – È stato previsto che i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario che devono effettuare entro il prossimo 30 giugno i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, nonché di IRAP e IVA, potranno eseguirli entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il 19 agosto 2026 (trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026) applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli



G.U. n.117 del 22.5.2026

DECRETO-LEGGE 22 maggio 2026, n. 89

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a sostegno dell'economia e delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Emana

il seguente decreto-legge:

***** OMISSIS *****

Art. 2

Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura

1. Al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) al primo periodo le parole «in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026»;

2) al secondo periodo le parole «100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026».

2. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole «30 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026» e le parole «nel mese di marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026».

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 e' concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente". Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. All'articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "trenta";

b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Per la fruizione del rimborso con la modalita' di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 e' presentata esclusivamente in forma telematica.". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

***** OMISSIS *****

Art. 4

Misure in materia di accise

1. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure:

a) benzina: 622,90 euro per mille litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;

d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 7.

***** OMISSIS *****

Art. 6

Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme

da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, commi da 1 a 6, 3, 4 e 5, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alla esigibilità degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli accordi di cui al primo periodo sarà data, comunque, attuazione negli importi complessivi dagli stessi previsti a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

c) quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;

e) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

g) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

i) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese rivenienti dall'articolo 4;

l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 6.494.275;

- 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1,85 milioni di euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,14 milioni di euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1,1 milioni di euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1,5 milioni di euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 0,75 milioni di euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per 1,5 milioni di euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2 milioni di euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 1,3 milioni di euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.865.725;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: Nordio